



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

UFFICIO DEL SINDACO

c.a.p. 70020 Piazza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200 - fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725

ORDINANZA DEL SINDACO N. 32/2018

Prot. Gen. nr. 7505

L'AUTORITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE IL SINDACO

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;
Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;
Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge 100 del 21.11.2012
Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
Vista la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;
Vista la L.R. Puglia n. 7 del 10/03/2014;
Vista la L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;
Visto il D.P.G.R. Puglia n. 232 del 16.04.2019 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019
avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per
l'anno 2019, ai sensi della L. n.353/2000, della L.r. n.7/2014 e della L.r. 38/2016", con cui il
Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo la
decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno – 15
settembre 2019;

CONSIDERATO CHE:

con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere; lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità alle proprietà private e pubbliche ed alle attività produttive presenti sul territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RENDE NOTO

il contenuto del D.P.G.R. Puglia n. 232 del 16.04.2019 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019
avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per
l'anno 2019, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.r. n.7/2014 e della L.r. 38/2016", con cui il
Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di
grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2019, come di seguito riportato:

“Il Presidente della Regione

...omissis...

DECRETA

Art. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2 DIVIETI SU AREE A RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E INTERFACCIA DA REALIZZARE SUL TERRITORIO REGIONALE

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi vigente.

Art.4 CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LOTTA ATTIVA AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono

aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente, comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5
SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art.10, commi 6-7-8, della Legge 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di €. 1.032,91 fino ad un massimo di €.10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 6
VIGILANZA

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale Regionale e gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto, per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7
OSSERVANZA DELLE NORME

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8
PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.10
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 16 aprile 2019

f.to Dott. Michele EMILIANO

Pertanto,

INVITA

i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, nonché tutti i cittadini, in casi di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

Carabinieri Pronto Intervento	112
Vigili del Fuoco	115
Emergenze Ambientali	1515
Polizia Locale Cassano	080 3211600
Stazione Carabinieri Cassano	080 776120
Carabinieri Forestali Cassano	080 773021

E ORDINA

I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, devono eseguire entro il 15 giugno 2019, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, e ove occorra l'aratura di piste tagliafuoco.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 1 dell'Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta ex lege -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da €.25,00 ad €.500,00; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

E AVVISA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

E DISPONE

Che la presente Ordinanza venga inviata alla Prefettura/U.T.G. di Bari ed alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile, nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

- Comando di Polizia Locale Cassano delle Murge;
- Comando Stazione Carabinieri Cassano delle Murge;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali Cassano delle Murge;
- Polizia Stradale Compartimento di Gioia del Colle;
- Guardia di Finanza Gioia del Colle;
- Polizia Area Metropolitana di Bari;
- Vigili del Fuoco di Bari;
- Settore III Gestione del Territorio e Patrimonio Ambiente;
- Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione nelle norme di legge;
- Al Messo Notificatore Comunale per la notifica.

La Polizia Locale e tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

L'Ufficio Segreteria del Comune è tenuto a dare massima diffusione e a rendere noto il contenuto della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo on line e sul sito Istituzionale del Comune di Cassano delle Murge.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
I.D.T. Tommaso CICCARONE

CASSANO delle MURGE

11 GIU. 2019

L'Autorità Locale di Protezione Civile
IL SINDACO
Dott.ssa Maria Pia DI MEDIO

